



Statuto dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

INDICE

Articolo 1 -	Finalità e natura dell'Ente	2
Articolo 2 -	Attività dell'INAF	3
Articolo 3 -	Principi di organizzazione	5
Articolo 4 -	Organi	6
Articolo 5 -	Presidente	7
Articolo 6 -	Consiglio di Amministrazione	9
Articolo 7 -	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	12
Articolo 8 -	Consiglio scientifico	14
Articolo 9 -	Funzionamento del Consiglio scientifico	16
Articolo 10-	Collegio dei Revisori dei conti	17
Articolo 11-	Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti	18
Articolo 12-	Valutazione delle attività di ricerca e delle attività di amministrazione	19
Articolo 13-	Direzione Generale	20
Articolo 14-	Direttore Generale	21
Articolo 15-	Direzione Scientifica	23
Articolo 16-	Direttore Scientifico	24
Articolo 17-	Strutture di ricerca	25
Articolo 18-	Direttore di Struttura	27
Articolo 19-	Consiglio di Struttura	29
Articolo 20-	Collegio dei Direttori di Struttura	30
Articolo 21-	Macroaree tematiche	31
Articolo 22-	Piani di attività	32
Articolo 23-	Entrate dell'INAF	33
Articolo 24-	Strumenti d'azione	34
Articolo 25-	Regolamenti	35
Articolo 26-	Personale	36
Articolo 27-	Rapporti con università, enti di ricerca ed altri organismi pubblici o privati	37
Articolo 28-	Disposizioni specifiche (aspettativa organi, incompatibilità, patrocinio)	38
Articolo 29-	Bilanci, relazioni e controlli	40
Articolo 30-	Modifiche statutarie	41
Articolo 31-	Norme transitorie e finali	42
Articolo 32-	Entrata in vigore	43

Articolo 1
Finalità e natura dell'ente

- 1) L'INAF è ente pubblico nazionale di ricerca e ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.
- 2) L'INAF ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile, statutaria e regolamentare.
- 3) L'INAF ispira la sua azione a quanto previsto dalla Carta Europea dei Ricercatori allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE.
- 4) L'INAF promuove sinergie tra le proprie attività di ricerca e quelle delle Università e degli altri Enti di Ricerca nazionali, internazionali ed esteri e con il mondo dell'impresa.
- 5) L'INAF è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e ne è l'ente nazionale di riferimento nei campi di propria competenza.

Articolo 2
Attività dell'INAF

- 1) L'INAF:
 - a) promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;
 - b) progetta, finanzia e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale, all'estero o nello spazio;
 - c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a organismi, iniziative e progetti europei o internazionali, assicurando una presenza qualificata nei campi di propria competenza, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche e garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri Paesi;
 - d) promuove la valorizzazione dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica ai fini produttivi e sociali anche mediante il trasferimento tecnologico;
 - e) promuove in Italia e all'estero, anche con l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca e con la partecipazione a scuole e a corsi di dottorato, coinvolgendo eventualmente il mondo produttivo:
 - l'alta formazione, compreso il dottorato di ricerca, in collaborazione con le Università;
 - ogni altra iniziativa di carattere formativo;
 - f) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione;
 - g) tutela, conserva e valorizza il proprio patrimonio bibliografico, archivistico e storico strumentale sviluppandone e organizzandone anche in forma coordinata tra le varie Strutture l'acquisizione, la conservazione e la fruizione, attivando servizi volti alla diffusione della cultura scientifica, garantendo il supporto necessario alla ricerca per quanto riguarda il materiale moderno e organizzando attività museali per quanto riguarda il materiale storico;

- h) favorisce il rapporto delle proprie strutture di ricerca con il territorio;
- i) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica nelle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati;
- j) svolge ogni altra attività utile per il perseguimento delle proprie finalità istitutive di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Articolo 3
Principi di organizzazione

- 1) L'organizzazione dell'INAF è basata sul principio di separazione tra compiti e responsabilità d'indirizzo, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione.
- 2) L'INAF agisce utilizzando il merito come parametro principale per l'indirizzo e la valutazione delle proprie attività e si ispira costantemente ai criteri di trasparenza ed efficienza delle decisioni e della valutazione dei risultati conseguiti.
- 3) L'INAF promuove la valorizzazione, la partecipazione e rappresentanza dell'intera comunità scientifica di riferimento nel rispetto dei principi di non discriminazione di genere, cittadinanza, etnia, opinione politica, religione e orientamento sessuale nella composizione dei suoi organi e nell'attribuzione di ogni altro incarico.

Articolo 4
Organi

1) Sono organi dell'INAF:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Consiglio Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 5
Presidente

- 1) Il Presidente è responsabile delle attività dell'ente e ne ha la rappresentanza legale, cura le relazioni istituzionali e formula gli indirizzi per la gestione dell'ente.
- 2) Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
 - b) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione il piano triennale di attività ai fini della sua approvazione;
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione il documento di visione strategica su proposta del Consiglio Scientifico sentito il Direttore Scientifico;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, indirizza, coordina e controlla le loro attività;
 - f) nomina i Direttori di Struttura, previa designazione del Consiglio di Amministrazione, a seguito del procedimento di cui all'articolo 18, comma 6 del presente statuto;
 - g) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
 - h) autorizza le richieste di associatura alle attività dell'INAF;
 - i) esercita ogni altra competenza non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
- 3) Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti.
- 4) Il Presidente è nominato secondo le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge, n. 165" tra persone di alta qualificazione scientifica nei campi di ricerca dell'INAF con una pluriennale esperienza ai vertici di centri o strutture di ricerca anche universitari e con una

documentata conoscenza, di alto livello, anche gestionale, del sistema della ricerca italiana e internazionale.

- 5) Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta.
- 6) In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
- 7) Per lo svolgimento delle sue attività il Presidente si avvale di un ufficio di presidenza le cui attribuzioni e funzioni sono definite dal disciplinare di organizzazione.

Articolo 6
Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo strategico e programmazione generale dell'attività dell'ente.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:
 - a) elegge al suo interno un vicepresidente;
 - b) delibera le modifiche al presente statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 7;
 - c) nomina, in conformità alle norme del presente statuto, i componenti del Consiglio Scientifico, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico;
 - d) delibera sui regolamenti e i disciplinari dell'ente ed eventuali modifiche degli stessi;
 - e) adotta, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il documento di visione strategica decennale e i relativi aggiornamenti;
 - f) approva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il piano triennale di attività dell'ente comprensivo del piano di fabbisogno del personale e i relativi aggiornamenti;
 - g) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento nonché la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento sono trasmessi al Ministero vigilante, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Corte dei conti;
 - h) definisce la dotazione organica e le relative variazioni che ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sono sottoposte alla procedura di valutazione ed approvazione del Ministero vigilante previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della funzione pubblica;
 - i) definisce, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, l'organizzazione complessiva dell'ente, comprensiva dell'architettura generale della struttura e degli uffici, nonché delle specifiche funzioni e responsabilità e dei criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni. Il documento è trasmesso al Ministero vigilante per la prescritta approvazione;

- j) delibera, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sulla costituzione o partecipazione a fondi di investimenti;
 - k) provvede ad ogni adempimento di carattere generale previsto dal CCNL di comparto;
 - l) approva i grandi investimenti in infrastrutture, commesse e richieste di finanziamento, di importo superiore ad un valore determinato nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità e aggiornato periodicamente dal Consiglio medesimo;
 - m) approva le convenzioni e gli accordi quadro con le università e con gli altri enti e organismi pubblici o privati nazionali o internazionali;
 - n) assume tutte le decisioni concernenti le strutture organizzative dell'ente ed in particolare quelle che comportano la costituzione, modifica o soppressione di Strutture di ricerca a tempo determinato o indeterminato, sentiti il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, previo parere del Consiglio Scientifico e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
 - o) determina i compensi spettanti al Direttore Generale e al Direttore Scientifico ai sensi della normativa vigente e del contratto collettivo di comparto;
 - p) determina le indennità dei direttori di struttura ai sensi della normativa vigente secondo le modalità previste dall'articolo 28 dello statuto;
 - q) designa i Direttori di Struttura, a seguito del procedimento di cui all' art. 18 comma 6.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione effettua il monitoraggio sulla qualità, l'efficacia e l'efficienza delle attività dell'ente acquisendo le valutazioni degli organismi competenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008 n. 64, "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)" e adotta eventuali misure correttive.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri. I componenti del Consiglio di Amministrazione,

nominati con decreto del Ministro, secondo le modalità dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.

5) Tre dei membri del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente, sono nominati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, tra persone di alta qualificazione scientifica e manageriale. Due membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti mediante apposito procedimento dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento. Hanno diritto di elettorato attivo:

a) tutti i dipendenti dell'ente ivi inclusi i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;

b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione;

c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi, dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi dipendenti di altri enti di ricerca associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione.

6) Hanno diritto di elettorato passivo coloro che tra le seguenti categorie:

a) ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti tecnologi e dirigenti di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;

b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione;

c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione;

esprimono, con le modalità di cui al disciplinare elettorale, disponibilità a ricoprire l'incarico.

Articolo 7
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di norma una volta al mese e comunque almeno tre volte l'anno, per l'approvazione del piano triennale di attività e dei relativi aggiornamenti annuali, del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'INAF. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo richieda, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri.
- 2) In casi di effettiva urgenza, si possono tenere riunioni in teleconferenza. Gli atti e le deliberazioni adottate devono essere ratificati alla riunione successiva.
- 3) Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti eccettuate quelle che all'ordine del giorno prevedono:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) bilancio di previsione;
 - c) conto consuntivo;
 - d) approvazione piano triennale di attività;per le quali è richiesta la presenza di almeno quattro consiglieri.
- 4) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti ad eccezione delle modifiche statutarie, dei regolamenti e dei disciplinari per cui è necessario il voto favorevole di 4 consiglieri su 5. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. L'astensione e, in caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle, si intendono come voti contrari.
- 5) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore Generale.
- 6) Le delibere del Consiglio di Amministrazione quando non diversamente stabilito dalla delibera stessa sono immediatamente esecutive ad eccezione di quelle che devono essere comunicate al Ministero ai sensi dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e con l'eccezione di quelle relative a:

- a) modifica dello statuto per il quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, sentito il Consiglio Scientifico;
 - b) adozione e modifica dei regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;
 - c) approvazione del piano triennale di attività comprensivo del piano di fabbisogno del personale e dei relativi aggiornamenti annuali;
 - d) approvazione della dotazione organica e delle relative variazioni;
 - e) approvazione dell'organizzazione complessiva dell'ente;
 - f) approvazione delle partecipazioni o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del presente statuto;
 - g) a ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
- 7) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare in qualità di osservatori i componenti del Collegio dei Revisori dei conti ed il Magistrato della Corte dei conti.

Articolo 8
Consiglio Scientifico

- 1) Il Consiglio Scientifico, nei limiti delle attribuzioni assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, è organo consultivo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione. Ha facoltà propositive per quanto riguarda l'attività di ricerca complessiva dell'ente e la selezione dei grandi progetti nazionali, per i quali individua in modo esclusivo le priorità scientifiche.
- 2) Il Consiglio Scientifico:
 - a) propone al Presidente il piano di visione strategica decennale e i suoi aggiornamenti, individuando le possibili linee evolutive della ricerca di competenza dell'ente;
 - b) esprime al Consiglio di Amministrazione parere sul piano triennale di attività e sui relativi aggiornamenti annuali;
 - c) realizza periodicamente analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza dell'ente a livello nazionale ed internazionale, sia autonomamente che su richiesta del Presidente;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione la definizione delle macroaree tematiche, stimola e organizza il dibattito scientifico della comunità al loro interno;
 - e) esprime il proprio parere sull'istituzione, soppressione e accorpamenti delle strutture di ricerca e sull'istituzione di strutture a tempo determinato;
 - f) esprime parere sulle assunzioni per chiamata diretta di personale di alta qualificazione scientifica;
 - g) esprime parere sulle proposte di modifica dello statuto.
- 3) Il Direttore Scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.
- 4) Il Consiglio Scientifico è composto da sette scienziati italiani o stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente di cui almeno due esterni all'ente.
- 5) Cinque componenti, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione all'interno di rose di nomi, una per ogni macroarea tematica, formate attraverso l'elezione dei Comitati di Macroarea da parte della comunità scientifica di riferimento secondo le modalità di cui al disciplinare elettorale.

- 6) Due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Nel nominare i membri del Consiglio Scientifico il Consiglio di Amministrazione garantisce una ragionevole rappresentatività di genere, specializzazione scientifica e provenienza istituzionale.
- 7) I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica 4 anni e possono essere confermati per un solo mandato.
- 8) Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno il proprio Presidente con una maggioranza di almeno 5 componenti.

Articolo 9
Funzionamento del Consiglio Scientifico

- 1) Il Consiglio Scientifico è convocato dal suo Presidente di norma con frequenza bimestrale e comunque almeno tre volte all'anno di cui una per esprimere parere sulla proposta di piano triennale di attività e sui relativi aggiornamenti annuali. La convocazione, inviata in forma scritta, anche attraverso l'utilizzo di idonei strumenti informatici, almeno sette giorni prima, contiene l'ordine del giorno al quale sono allegati i principali atti relativi. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente dell'ente lo richieda, ovvero su richiesta di almeno tre membri.
- 2) I pareri devono essere resi entro venti giorni dalla relativa richiesta.
- 3) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti ad eccezione di quella fissata per esprimere il parere sul piano triennale per la validità della quale è necessaria la presenza di almeno 5 membri. Le determinazioni del Consiglio Scientifico sono assunte a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 4) Alle riunioni del Consiglio Scientifico partecipa il Direttore Scientifico senza diritto di voto.
- 5) L'assenza non preannunciata e comunque non motivata da gravi ragioni per tre o più riunioni consecutive determina la decadenza dall'incarico.
- 6) Qualora, per qualsiasi motivo, taluni dei componenti del Consiglio Scientifico cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 6 del presente statuto.
- 7) I componenti nominati in sostituzione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio Scientifico.

Articolo 10
Collegio dei Revisori dei conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei conti i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo - con le funzioni di Presidente - e un supplente, iscritti al registro dei revisori contabili, sono designati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e due membri effettivi ed un supplente sono designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 3) I membri del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Articolo 11

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce periodicamente per assolvere i compiti previsti dalla normativa vigente e stabilisce autonomamente le modalità del proprio funzionamento. È inoltre convocato ogni qual volta il Presidente del Collegio lo richiama, ovvero su richiesta di almeno due membri.
- 2) I componenti del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione nelle quali viene deliberato il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e possono inoltre assistere a qualunque altra seduta del Consiglio di Amministrazione.
- 3) I documenti relativi agli atti deliberativi sui quali il Collegio esprime il proprio parere sono inviati allo stesso almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti, fatta salva la possibilità di termini più brevi, concordati con il Presidente del Collegio.

Articolo 12

Valutazione delle attività di ricerca e delle attività amministrative

- 1) La valutazione delle attività di ricerca dell'ente si basa sui principi previsti dalla Carta Europea dei Ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione Europea dell'11 marzo 2005, e secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76 "Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
- 2) La valutazione delle attività di ricerca di cui al comma precedente viene effettuata da un organismo di valutazione nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Scientifico dell'ente composto da tre esperti individuati nella comunità scientifica di riferimento che operano a titolo gratuito.
- 3) La valutazione dell'attività amministrativa viene effettuata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, (OIV) nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Articolo 13
Direzione Generale

- 1) La Direzione Generale è l'unità organizzativa responsabile, in via esclusiva, della gestione amministrativa dell'ente.
- 2) La Direzione Generale si articola in due uffici dirigenziali la cui articolazione e le cui funzioni sono definite dal disciplinare di organizzazione.
- 3) Alla Direzione Generale è posto un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente, previa pubblicazione di avviso con l'indicazione di un termine congruo per la presentazione delle domande.

Articolo 14
Direttore Generale

- 1) Il Direttore Generale è scelto tra persone di alta qualificazione e comprovata esperienza gestionale e con documentata conoscenza della normativa di riferimento. L'incarico del Direttore Generale può avere durata massima di 4 anni e coincide con l'incarico del Presidente. In caso di cessazione o scadenza del Presidente e/o del Consiglio di Amministrazione, rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti sino alla nomina del successore da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione e comunque entro 90 giorni dall'insediamento.
Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato.
- 2) Il Direttore Generale ha la responsabilità e i poteri del datore di lavoro ed è capo del personale dell'ente.
- 3) Il Direttore Generale:
 - a) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, degli indirizzi, degli atti e dei provvedimenti del Presidente;
 - b) formula proposte ed esprime pareri al Presidente nelle materie di sua competenza;
 - c) dirige, coordina e controlla gli uffici amministrativi;
 - d) indica al Presidente, per quanto di sua competenza, d'intesa con il Direttore Scientifico, le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti per il funzionamento dell'ente, al fine dell'elaborazione del piano triennale di attività dell'ente comprensivo del piano di fabbisogno del personale;
 - e) conferisce gli incarichi ai dirigenti amministrativi definendone gli obiettivi e attribuendo loro le risorse umane finanziarie e strumentali;
 - f) su proposta del Direttore Scientifico conferisce gli incarichi ai responsabili delle unità scientifiche centrali;
 - g) previa delibera del Consiglio di Amministrazione conferisce gli incarichi ai Direttori delle Strutture di ricerca, attribuendo loro, d'intesa con il Direttore Scientifico, le risorse umane finanziarie e strumentali;

- h) di concerto con i Direttori delle Strutture nomina i responsabili amministrativi delle medesime e ne coordina le attività;
- i) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- j) presiede e convoca, almeno tre volte l'anno, il Collegio dei Direttori e, ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Gruppo di Raccordo del Collegio dei Direttori di Struttura in relazione ai principali atti organizzativi e di gestione;
- k) predispone il bilancio preventivo d'intesa con il Direttore Scientifico sulla base delle indicazioni del Consiglio Scientifico e del Collegio dei Direttori di Struttura, da sottoporre al Presidente;
- l) predispone il conto consuntivo;
- m) elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- n) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al Presidente, sentito il Gruppo di Raccordo dei Direttori e il Direttore Scientifico.

Articolo 15
Direzione Scientifica

- 1) La Direzione Scientifica è l'unità organizzativa di coordinamento scientifico delle unità scientifiche centrali e delle strutture periferiche per le attività di ricerca dell'ente.
- 2) La Direzione Scientifica si articola in un numero massimo di 8 unità scientifiche coordinate da personale tecnologo e ricercatore e la cui articolazione e funzioni sono definite dal disciplinare di organizzazione.
- 3) Alla Direzione Scientifica è posto un Direttore Scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Presidente, previa pubblicazione di avviso con l'indicazione di un termine congruo per la presentazione delle domande.

Articolo 16
Direttore Scientifico

- 1) Il Direttore Scientifico è scelto tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale del settore di attività dell'INAF.
- 2) L'incarico del Direttore Scientifico può avere durata massima di 4 anni e si risolve automaticamente in caso di cessazione dell'incarico del Presidente.
- 3) Il Direttore Scientifico:
 - a) predispone, d'intesa con il Direttore Generale, in conformità alle direttive del Presidente e sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio Scientifico e dal Collegio dei Direttori di Struttura, il piano triennale di attività, comprensivo del piano di fabbisogno del personale e i suoi aggiornamenti, da sottoporre al Presidente;
 - b) coordina e controlla le strutture di ricerca periferiche e dirige coordina e controlla le unità scientifiche centrali;
 - c) formula al Direttore Generale le proposte ai fini del conferimento dell'incarico dei responsabili delle unità scientifiche centrali;
 - d) presiede e convoca, almeno tre volte l'anno, il Gruppo di raccordo del Collegio dei Direttori di Struttura in relazione ai principali programmi e attività di ricerca dell'ente;
 - e) affida alle strutture, nell'ambito del piano triennale di attività o di specifici programmi di ricerca, la realizzazione dei progetti scientifici tenendo conto delle proposte delle strutture medesime;
 - f) coordina, in conformità alle direttive del Presidente le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie competenze;
 - g) assicura, d'intesa con il Direttore Generale, in coordinamento con i Direttori delle Strutture, la valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e storico-strumentale dell'INAF;
 - h) partecipa alle riunioni del Consiglio Scientifico senza diritto di voto.

Articolo 17
Strutture di ricerca

- 1) Le Strutture dell'INAF sono il luogo primario per lo svolgimento della ricerca scientifica dell'ente.
- 2) Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, l'INAF si avvale di sedi a tempo determinato e indeterminato in Italia e all'estero.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire un'utilizzazione razionale ed efficiente delle risorse dell'INAF, sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Generale, il Consiglio Scientifico, e il Gruppo di Raccordo dei Direttori integrato dai Direttori delle Strutture interessate può ridefinire il numero, la tipologia, la dislocazione e le articolazioni territoriali delle Strutture di ricerca, di cui al precedente comma 2, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- 4) Nelle Strutture di ricerca opera il personale ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo dell'INAF, nonché il personale universitario e di altri enti, associato all'INAF e titolare di contratti gratuiti di ricerca secondo quanto stabilito dal disciplinare di associatura all'INAF.

Le Strutture di ricerca:

- a) concorrono alla formazione del piano triennale di attività;
 - b) garantiscono la diffusione delle conoscenze scientifiche nelle materie di competenza;
 - c) realizzano la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e storico-strumentale proprio;
 - d) partecipano a bandi di finanziamento locali, nazionali e internazionali, sulla base degli indirizzi del piano triennale di attività, dei relativi aggiornamenti annuali, nei limiti e con le modalità definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione;
 - e) promuovono iniziative sul territorio con i diversi soggetti istituzionali e con le imprese locali.
- 5) Il Direttore della Struttura determina l'organizzazione interna della Struttura di ricerca in rapporto alle esigenze di funzionamento e di realizzazione dei programmi e progetti in corso o previsti, nel rispetto dei criteri indicati, per quanto di competenza, dal Presidente, dal Direttore Scientifico e dal Direttore Generale.

- 6) Le Strutture di ricerca sono dotate di un ufficio amministrativo cui è preposto un Responsabile. L'ufficio amministrativo cura la gestione delle attività amministrativo-contabili di supporto alle attività scientifiche della Struttura stessa. Il Responsabile dell'ufficio amministrativo è nominato dal Direttore Generale di concerto con il Direttore della Struttura di ricerca. L'incarico ha durata annuale.

- 7) Le Strutture di ricerca dell'INAF, di cui al comma 1, sono centri di responsabilità di secondo livello.

Articolo 18
Direttore di Struttura

- 1) Il Direttore di Struttura è scelto tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale nei settori di attività dell'INAF.
- 2) Il Direttore di Struttura è responsabile del funzionamento scientifico e organizzativo della struttura, e opera nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il Direttore di Struttura ha facoltà propositive nei confronti del Direttore Generale e del Direttore Scientifico per quanto riguarda rispettivamente gli aspetti organizzativi e gli aspetti scientifici delle attività delle strutture.
- 4) Nello svolgimento dei propri compiti il Direttore di Struttura si avvale del Consiglio di Struttura di cui all'articolo 19 del presente statuto.
- 5) Il Direttore coordina:
 - a) le attività di ricerca secondo gli atti di indirizzo del Direttore Scientifico;
 - b) le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo del Direttore Generale.
- 6) Il Direttore di Struttura è nominato dal Presidente su designazione del Consiglio di Amministrazione. A tal fine è pubblicato apposito avviso con l'indicazione di un termine congruo per la presentazione delle candidature.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione ai fini della designazione di cui al comma precedente si avvale di una commissione nominata dal Presidente.
- 8) Le procedure di cui ai commi 6 e 7 sono definite dal disciplinare di funzionamento, e devono prevedere forme di consultazione del personale della struttura interessata.
- 9) L'incarico di Direttore di Struttura può essere revocato dal Direttore Generale previa delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Scientifico.
- 10) L'incarico di Direttore di Struttura di Ricerca ha durata di 3 anni e può essere confermato una sola volta.

11) Non può essere nominato Direttore chi abbia già ricoperto l'incarico per due mandati anche non consecutivi o comunque per più di cinque anni complessivi anche con riferimento agli incarichi già svolti prima dell'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 19
Consiglio di Struttura

- 1) Il Consiglio di Struttura è organo collegiale rappresentativo con funzioni consultive e di supporto alle attività del Direttore che ne determina il numero dei componenti ai sensi del successivo comma 2 e ne indice periodicamente le riunioni almeno tre volte l'anno. Il Consiglio di Struttura si esprime in merito alle richieste formulate dal Direttore nell'ambito della preparazione del Piano Triennale delle attività e in merito alla distribuzione delle risorse interne.
- 2) Il Consiglio di Struttura è composto, tenuto conto delle dimensioni della struttura e delle attribuzioni ad essa assegnate, oltre che dal Direttore che lo presiede, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri secondo procedure elettive di cui al disciplinare elettorale.
- 3) Nel Consiglio viene eletto almeno un rappresentante del personale di ricerca comprensivo del personale associato con incarico di collaborazione gratuito presso la struttura medesima e almeno uno del personale tecnico-amministrativo della struttura stessa. I componenti del Consiglio di Struttura rimangono in carica per tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Articolo 20
Collegio dei Direttori di Struttura

- 1) Il Collegio dei Direttori di Struttura è composto da tutti i Direttori di Struttura.
- 2) Il Collegio è convocato dal Direttore Scientifico o dal Direttore Generale almeno tre volte l'anno e comunque in funzione della preparazione del piano triennale di attività e del bilancio di previsione dell'ente.
- 3) Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Gruppo di Raccordo composto di 4 membri, con compiti di consulenza al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Direttore Scientifico e al Direttore Generale.
- 4) Il Gruppo di Raccordo coordinandosi con il Collegio dei Direttori esprime parere sui principali atti di gestione dell'Ente e in particolare sulle proposte di modifiche dello statuto e sulla costituzione, accorpamento o chiusura delle strutture.
- 5) I componenti del Gruppo di Raccordo rimangono in carica per tre anni e non sono rieleggibili per due mandati consecutivi.
- 6) I componenti del Gruppo di Raccordo decadono automaticamente al cessare dell'incarico di Direttore.

Articolo 21
Macroaree tematiche

- 1) Le macroaree tematiche costituiscono l'ambito scientifico nel quale vengono elaborati e discussi i progetti di ricerca di interesse per l'ente.
- 2) I Comitati di Macroarea sono organismi consultivi e istruttori per il Consiglio Scientifico.
- 3) Le macroaree tematiche sono definite con delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Consiglio Scientifico.
- 4) Alle macroaree afferiscono il personale di ricerca dell'ente, i tecnologi afferenti al settore disciplinare tecnico-scientifico e il personale di ricerca universitario o di altri enti di ricerca associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione secondo quanto previsto dal disciplinare di associatura.
- 5) Ciascuna macroarea tematica si dota di un Comitato di macroarea composto da 3 membri.
- 6) I componenti del Comitato di macroarea sono eletti secondo le modalità previste dal disciplinare elettorale. I quattro più votati per ogni macroarea formano le rose di nomi per la nomina dei membri del Consiglio Scientifico di cui all'articolo 8, comma 5. I rimanenti tre costituiscono il comitato di macroarea.
- 7) L'elettorato attivo e passivo per i Comitati di Macroarea per la macroarea tematica di afferenza primaria è attribuito a:
 - a) ricercatori astronomi, astronomi associati, astronomi ordinari, ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti tecnologi e dirigenti di ricerca in servizio attivo presso l'INAF;
 - b) ricercatori universitari, professori associati, professori ordinari e straordinari in servizio attivo presso università italiane associati all'INAF con incarico gratuito di collaborazione;
 - c) ricercatori e tecnologi, primi ricercatori e primi tecnologi dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi in servizio attivo presso altri enti di ricerca, associati all'INAF, con incarico gratuito di collaborazione.
- 8) I componenti dei Comitati di macroarea restano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.

Articolo 22
Piani di attività

- 1) L'INAF opera sulla base del documento di visione strategica e di un piano triennale di attività, comprensivo del piano di fabbisogno del personale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dal Ministero. Il piano triennale, aggiornato annualmente, definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni.

- 2) L'INAF, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della normativa vigente, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo. Il fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico sono approvate dal Ministero vigilante previo parere favorevole del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione pubblica.

Articolo 23
Entrate dell'INAF

- 1) Le entrate dell'INAF sono costituite:
 - a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale di attività e dai relativi aggiornamenti annuali;
 - b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni;
 - c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
 - d) dai contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
 - e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita o fornitura di servizi o diritti d'autore provenienti da brevetti o cessione di conoscenze e competenze o proventi derivanti da attività di commercializzazione;
 - f) da ogni altra eventuale entrata.

Articolo 24
Strumenti d'azione

- 1) L'INAF, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 del presente statuto e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni;
 - b) in conformità alle previsioni del piano triennale di attività, previa autorizzazione del Ministero vigilante, sentiti i pareri dei Dicasteri competenti, può partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che deve esprimersi entro 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere;
 - c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto e partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri paesi;
 - d) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni dei suoi regolamenti.
- 2) L'INAF riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale di attività.

Articolo 25
Regolamenti

- 1) L'INAF si dota dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale nonché di ogni altro disciplinare interno necessario per definire le proprie regole di organizzazione e funzionamento.
- 2) I disciplinari interni sono adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti di amministrazione finanza e contabilità, e del personale sono adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e approvati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
- 3) Il regolamento del personale è adottato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 26
Personale

- 1) Il reclutamento del personale dell'INAF è disciplinato secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca e secondo le modalità definite dal relativo regolamento.
- 2) L'INAF, su proposta congiunta del Direttore Scientifico e del Consiglio Scientifico previo nulla-osta del Ministero, sulla base del parere del comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), può assumere per chiamata diretta, personale di alta qualificazione scientifica secondo le modalità ed entro i limiti indicati dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Articolo 27

Rapporti con università, enti di ricerca ed altri organismi pubblici o privati

- 1) Al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro.
- 2) L'INAF promuove forme di associazione del personale di ricerca con università, enti e organismi di ricerca pubblici e privati secondo modalità definite dal disciplinare di associatura all'INAF.
- 3) Nell'ambito dei rapporti convenzionali di cui ai precedenti commi 1 e 2, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, la Direzione Scientifica può istituire gruppi di ricerca a tempo determinato, per singoli progetti, presso università o enti di ricerca, senza oneri di funzionamento secondo modalità definite dal disciplinare di organizzazione.

Articolo 28

Disposizioni specifiche (aspettativa organi, incompatibilità, patrocinio)

- 1) Il Presidente, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi di ricerca cui è interessato l'INAF. Il regolamento del personale definisce le incompatibilità con le cariche di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico, di Direttore Generale, di Direttore Scientifico e di Direttore di Struttura.
- 2) Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 3) Il Direttore Generale e il Direttore Scientifico, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in posizione di fuori ruolo, comando ovvero in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 4) Il Direttore di Struttura di ricerca se dipendente INAF mantiene il trattamento economico corrispondente alla qualifica professionale di appartenenza. Se dipendente di altre pubbliche amministrazioni trova applicazione l'istituto del comando come disciplinato dalla vigente normativa in materia. Se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il trattamento economico corrispondente alla qualifica professionale di appartenenza è integrato da un'indennità deliberata dal Consiglio di Amministrazione secondo parametri previsti dal Contratto Collettivo di comparto e applicabili anche al personale astronomo.
- 5) Le indennità di carica del Presidente dell'ente, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate con il decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2001 e la successiva circolare esplicativa DICA N. 4993 del 29 maggio 2001.

- 6) Il compenso del Direttore Generale, e del Direttore Scientifico è determinato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente dell'ente, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 24 e dall'articolo 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal CCNL di comparto.
- 7) L'INAF si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
- 8) In coerenza con il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 l'attuazione del presente statuto non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 29
Bilanci, relazioni e controlli

- 1) Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2) L'INAF è soggetto al controllo della Corte dei conti previsto dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Articolo 30
Modifiche Statutarie

- 1) Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente statuto, su proposta del Presidente, sentiti il Consiglio Scientifico, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e il Gruppo di Raccordo dei Direttori.

- 2) Le modifiche al presente statuto sono adottate con le modalità previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Articolo 31
Norme transitorie e finali

- 1) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente statuto mantiene il proprio stato giuridico ed economico.
- 2) Alla data di entrata in vigore del presente statuto ai Direttori di Struttura si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dagli articoli 18 e 28 del presente statuto.
- 3) Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il Consiglio di Amministrazione elabora e approva il disciplinare elettorale e avvia le procedure per la nomina dei consiglieri di amministrazione.
- 4) Entro quarantacinque giorni dal suo insediamento il Consiglio di Amministrazione conclude le procedure per la nomina del Direttore Generale e del Direttore Scientifico secondo le modalità di cui agli articoli 13 e 15 del presente statuto e nomina i nuovi direttori di struttura o conferma gli esistenti fino alla scadenza del loro mandato.
- 5) Al fine di razionalizzare l'assetto organizzativo e garantire maggiore efficienza della gestione amministrativa dell'ente con l'entrata in vigore del presente statuto sono avviate le procedure per il raggiungimento dell'obiettivo di definire l'articolazione organizzativa dell'ente in 11 strutture di ricerca, previa verifica delle necessarie condizioni di carattere scientifico, economico e logistico.
- 6) Sono intanto avviate le procedure per l'accorpamento delle seguenti strutture:
IFSI Roma e IASF Roma
OA di Roma e OA di Collurania "Vincenzo Cerulli"
IFSI Torino e OA di Torino.

Art 32
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.